## REGOLAMENTO (UE) 2016/439 DELLA COMMISSIONE

## del 23 marzo 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA, non sono stati fissati limiti massimi di residui (LMR) specifici. Poiché tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il tenore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Lo ioduro di potassio è incluso nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per quanto riguarda *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (²) che tali virus non sono patogeni per l'uomo e che non producono tossine. Si ritiene pertanto opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il carburo di calcio, l'Autorità ha concluso (3) che tale sostanza non entra nella catena alimentare umana. Si ritiene pertanto opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Lo ioduro di potassio è una sostanza minerale che può essere usata nella fabbricazione di integratori alimentari in conformità alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per tale motivo, si ritiene opportuno eliminare la nota a piè di pagina che richiede una valutazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 per tale sostanza.
- (5) L'idrogenocarbonato di sodio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione (6), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) Per quanto riguarda il rescalure, l'Autorità ha concluso (7) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus. «The EFSA Journal» 2012; 10(4):2655. [40 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2655.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide. «The EFSA Journal» 2011; 9(10):2419. [48 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.

(\*) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei

(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
 (6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocar-

(e) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42).

(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rescalure. «The EFSA Journal» 2015; 13(2):4031. [40 pagg.].

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

- Per quanto riguarda Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA (1), l'Autorità non ha (7) potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è riflessa nelle relazioni di riesame corrispondenti (2) (3), nelle quali si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. Alla luce di tali conclusioni la Commissione considera opportuno includere tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙΤ

#### Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances

Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA. «The EFSA Journal» 2013; 11(1):3031. 44 pp.

(2) Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 nella versione adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'inclusione di Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. SANCO/1546/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.

(3) Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo GHA nella versione adottata dal comitato permanente per la

catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'inclusione di Beauveria bassiana ceppo GHA nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. SANCO/1547/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.

IT

# ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

- 1) le voci «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «carburo di calcio», «idrogenocarbonato di sodio», «rescalure», «Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040» e «Beauveria bassiana ceppo GHA» sono inserite in ordine alfabetico;
- 2) è soppresso il riferimento alla nota 1 dopo la voce «ioduro di potassio».